

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

IV. Disposizioni di protezione speciale
3. Lavoratori con responsabilità familiari
Art. 36 Lavoratori con responsabilità familiari

LL

Art. 36

Articolo 36

Lavoratori con responsabilità familiari

¹ Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure.

² Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo.

³ Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l'assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento.

⁴ Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all'anno.

Premessa

L'obbligo del datore di lavoro di prestare particolare riguardo alla situazione familiare nel determinare le ore del lavoro e del riposo vale per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici con responsabilità familiari.

Quando le responsabilità familiari sono assunte insieme da più persone, è la persona che si occupa della cura dei figli ad avere diritto ad un trattamento di riguardo. Come i membri della famiglia si organizzano nell'interesse della famiglia stessa è irrilevante.

Capoverso 1

Fra le responsabilità familiari figurano l'educazione e la cura dei figli minorenni fino all'età di 15 anni compiuti. Le responsabilità familiari comprendono tutti i compiti per i quali può rivelarsi necessaria o auspicabile la presenza della persona incaricata di assistere i figli, dato che questi ultimi non sono ancora in grado di provvedervi da soli o non dispongono ancora del discernimento necessario. A tale proposito si tratta, per esempio, di mandare i figli a scuola, di preparare loro un pasto caldo durante la pausa di mezzogiorno o alla sera, di accompagnarli in occasioni particolari, ecc.

Le responsabilità familiari comprendono inoltre l'assistenza di congiunti o di persone prossime bisognose di cure. Il lavoratore cui incombe questa responsabilità deve beneficiare di un piano orario sul posto di lavoro che gli consenta di garantire alle persone bisognose di cure un'assistenza regolare.

Capoverso 2

I lavoratori con responsabilità familiari possono essere chiamati a svolgere lavoro straordinario solo se vi acconsentono. Essi hanno il diritto di rifiutarsi di prestare lavoro straordinario se tale lavoro li costringerebbe a trascurare le loro responsabilità familiari.

I lavoratori con responsabilità familiari hanno diritto, su richiesta, a una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo. Questa pausa deve consentire loro di rientrare al proprio domicilio in tempo per preparare un pasto caldo per i membri della famiglia. Siccome l'intervallo destinato alla pausa meridiana non è fissato dalla legge, i datori di lavoro e i lavoratori devono determinarlo di comune accordo, facendo in modo tuttavia che lo scopo della prescrizione venga rispettato.

Capoverso 3 e 4

I capoversi 3 e 4 disciplinano l'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute. Qualora queste persone necessitino di un'assistenza intensiva che rende particolarmente auspicabile la presenza del lavoratore con responsabilità familiari, quest'ultimo ha diritto a un congedo per il tempo necessario. In questo caso si tiene conto del fatto che, se i tempi sono stretti e il preavviso è breve, chi lavora ha difficoltà a garantire assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute. La nozione di familiare o partner comprende i parenti in linea ascendente e discendente (principalmente genitori e figli), i fratelli e sorelle, i suoceri, il coniuge, il partner registrato e il partner che convive con il lavoratore nella medesima economia domestica da almeno cinque anni ininterrottamente.

Per l'assistenza ai figli il congedo può durare al massimo 3 giorni lavorativi per ogni evento (malattia o infortunio). Per l'assistenza agli altri familiari o al partner la durata del diritto al congedo è anche di 3 giorni per ogni evento, ma il diritto è limitato al massimo a 10 giorni all'anno. All'interno di questi limiti, nel corso dell'anno è possibile assistere più persone prossime. L'effettiva necessità di cura e assistenza deve essere attestata con un certificato medico.

L'articolo 329h del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) stabilisce il mantenimento del salario per l'assistenza a un familiare o al partner malato o infortunato. Secondo tale disposizione la persona che fornisce assistenza ha diritto a un congedo pagato che ammonta tuttavia al massimo a 3 giorni per evento e 10 giorni all'anno. Questi limiti valgono per l'assistenza a tutte le persone vicine con problemi di salute, compresi i figli. Secondo il CO l'assistenza ai figli può essere indennizzata anche sulla base dell'articolo 324a CO senza utilizzare il congedo previsto dall'articolo 329h CO.

Per l'assistenza a un figlio con gravi problemi di salute l'articolo 329i CO (in vigore da luglio 2021) prevede un congedo che può arrivare fino a 14 settimane. I giorni di congedo concessi dagli articoli 329h e 329i possono essere cumulati in modo tale che, in caso di gravi rischi per la salute del figlio, i genitori possano prendere un congedo di 3 giorni al fine di adottare misure urgenti e avere successivamente diritto a un congedo di lunga durata se sono adempite le condizioni dell'articolo 329i CO.